



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Foreste

Berna, dicembre 2012

Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474) - Modifica dell'ordinanza sulle foreste

Rapporto sull'indagine conoscitiva

Indice

1. Premessa.....	3
2. Destinatari dell'indagine conoscitiva e loro risposte	3
3. Sintesi dei risultati	3
4. Osservazioni generali sul progetto.....	4
5. Pareri sulle singole disposizioni	6
5.1 Introduzione.....	6
5.2 Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita	7
5.3 Art. 9 Riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare 9	
5.4 Art. 9a (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo	12
5.5 Art. 10.....	13
5.6 Art. 11 Iscrizione nel registro fondiario.....	14
5.7 Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili	15
Allegato	18

1. Premessa

Il 25 giugno 2009 la CAPTE-S ha deciso di elaborare l'iniziativa «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Le modifiche della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0), basate su questa iniziativa della Commissione, sono state adottate dal Parlamento il 16 marzo 2012. Contro questa modifica della legge forestale non è stato chiesto il referendum.

La revisione della legge forestale rende ora necessario un adeguamento dell'ordinanza sulle foreste e, precisamente, delle sue prime due sezioni («Dissodamento» e «Accertamento del carattere forestale») del capitolo 2 («Protezione delle foreste da interventi nocivi»). In particolare vanno precisati alcuni concetti giuridici indeterminati e certe prescrizioni esecutive.

2. Destinatari dell'indagine conoscitiva e loro risposte

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva le parti interessate hanno avuto la possibilità, nel corso dei tre mesi precedenti il 10 dicembre 2012, di esprimere per iscritto un parere concernente la modifica dell'ordinanza sulle foreste. Sono stati interpellati 75 destinatari. Sono pervenuti in tutto 58 pareri¹. Si sono pronunciati i seguenti destinatari:

- 25 Cantoni e conferenze,
- 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane,
- 2 associazioni mantello del mondo economico,
- 18 altri interessati,
- 10 organizzazioni non interpellate.

3. Sintesi dei risultati

Tutti i destinatari che si sono pronunciati, ad eccezione di uno, considerano importante e opportuna la modifica dell'ordinanza sulle foreste. In 4 casi l'approvazione è senza riserve, ossia priva di richieste e osservazioni. Invece 50 destinatari approvano in linea di massima, ma presentano richieste, integrazioni e osservazioni specifiche. Pertanto il progetto è approvato sia dai Cantoni che dalle associazioni del mondo economico nonché dalle organizzazioni specialistiche e di protezione dell'ambiente. Due destinatari si astengono dall'esprimere un parere di massima sul progetto.

Le principali ragioni alla base dell'approvazione sono:

- una politica più flessibile in materia di superficie boschiva consente una migliore salvaguardia delle superfici agricole pregiate;
- l'attuazione tiene conto dell'approccio federalista;
- la possibilità di rinunciare al compenso in natura, in particolare nel caso di superfici per l'avvicendamento delle colture, è considerata opportuna e importante;
- la possibilità di definire nel piano direttore cantonale margini statici per la foresta anche al di fuori delle zone edificabili fornisce ai Cantoni uno strumento adeguato per un miglior controllo dello sviluppo delle aree forestali; il piano direttore è ritenuto lo strumento idoneo per il coordinamento.

Le principali richieste, integrazioni e osservazioni di chi approva il progetto sono:

- la delimitazione delle zone con area forestale in crescita, che si attiene ai confini topografici e tiene conto degli insediamenti e delle utilizzazioni, suscita reazioni controverse; diversi partecipanti alla consultazione sono favorevoli a questa delimitazione o la richiedono esplicitamente; altri la ritengono troppo restrittiva e chiedono di semplificarla; diverse osservazioni vanno anche nel senso di una delimitazione di zone su ampia scala; altri partecipanti ancora sono d'accordo con la formulazione del progetto, ma chiedono:

¹ L'allegato presenta un elenco completo di tutte le organizzazioni interpellate e partecipanti nonché delle risposte suddivise per gruppi di destinatari.

- che la Confederazione non emani altri disciplinamenti o aiuti all'esecuzione;
- la restrizione della rinuncia al rimboschimento compensativo alle superfici per l'avvicendamento delle colture viene accolta con favore dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione, tra l'altro con riferimento alla discussione avvenuta nel Consiglio nazionale; alcuni Cantoni e rappresentanti del settore agricolo (di montagna) criticano la restrizione perché la ritengono eccessiva e ne chiedono la cancellazione;
- la maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva le argomentazioni concernenti la protezione contro le piene; alcuni partecipanti chiedono la concessione di ulteriori possibilità di rinuncia al rimboschimento compensativo per i progetti di protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque; la maggioranza dei Cantoni richiede una precisazione della disposizione che sia conforme al testo esplicativo;
- alcuni partecipanti mettono in dubbio che la semplice definizione dei margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili sia uno strumento efficace per porre freno all'espansione della superficie boschiva; con due soli pareri contrari, il piano direttore viene considerato lo strumento appropriato per la definizione delle zone che presentano un aumento non desiderato della superficie boschiva.

4. Osservazioni generali sul progetto

Cantoni e conferenze

I Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, NE, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, FR, VS, VD e GE, ossia 24 Cantoni sui 25 che si sono pronunciati, approvano in linea di massima il progetto. I Cantoni ZH e LU lo approvano senza riserve, mentre gli altri presentano richieste, integrazioni e osservazioni specifiche.

Il Cantone JU non si esprime né in termini positivi né negativi sul progetto. Fa riferimento al suo rifiuto della revisione della legge forestale che, in qualità di Cantone fortemente investito da questa problematica (46% di superficie boschiva), considera poco incisiva.

Il Cantone ZG è favorevole alla decisione di affidare ai Cantoni la designazione delle zone con area forestale in crescita e di rinunciare al compenso in natura in queste zone. Ritiene infatti che il progetto tenga conto, almeno in parte, del principio di sussidiarietà. Approva anche la disposizione che prevede la possibilità di rinuncia al rimboschimento compensativo solo in casi eccezionali.

Il Cantone SO ritiene che il progetto sia equilibrato e consenta, in punti essenziali, di precisare concetti giuridici e procedure. Esprime l'auspicio che, in occasione dell'entrata in vigore della nuova legislazione forestale, si disponga anche di una versione aggiornata dell'aiuto all'esecuzione «Dissodamenti e rimboschimenti compensativi» al fine di garantire un'applicazione immediata e conforme delle modifiche normative.

Il Cantone GR giudica il progetto positivo sia dal punto di vista della pianificazione territoriale che da quello agricolo, anche se ritiene che presenti ancora delle lacune per quel che riguarda la perdita di terre coltivate. Propone che la rinuncia al compenso in natura sia resa possibile per tutti i terreni agricoli e non solo per le superfici per l'avvicendamento delle colture. Diversamente, l'obiettivo perseguito da una politica più flessibile in materia di superficie boschiva non sarebbe raggiungibile.

Il Cantone SZ richiama l'attenzione sul fatto che la superficie forestale svizzera si è ricostituita. Ad eccezione dell'Altipiano svizzero, questa superficie è aumentata, in diversa misura, a seguito di numerosi rimboschimenti e dell'estensione boschiva spontanea. SZ approva l'auspicata maggiore flessibilità della politica in materia di superficie boschiva e la relativa modifica dell'ordinanza sulle foreste. Il progetto è considerato equilibrato e in grado di precisare in diversi punti concetti giuridici e procedure.

Il Cantone AR richiede esplicitamente che la Confederazione non emani alcun altro disciplinamento o aiuto all'esecuzione relativo al progetto. Approva l'approccio federalista dell'attuazione, che prevede soluzioni specifiche per i singoli Cantoni concordate con le parti interessate (organizzazioni per la protezione della natura e del paesaggio, rappresentanti del modo agricolo ecc.).

Il Cantone TI sottolinea di essere particolarmente interessato da questa tematica e di aver già elaborato una propria strategia volta a limitare l'estensione della superficie boschiva. L'esperienza maturata porta tuttavia il Cantone a dubitare che questa strategia e la modifica dell'ordinanza sulle foreste bastino da sole a porre freno in misura significativa all'estensione della superficie forestale. Per il Cantone TI sarebbe opportuno un aiuto finanziario da parte della Confederazione.

Il Cantone NE saluta con favore l'adozione di una politica più flessibile in materia di superficie boschiva e ritiene il progetto compatibile con gli obiettivi del legislatore. Il progetto non va contro le esigenze del Cantone. Quest'ultimo, pur non avendo sostanzialmente problemi legati all'estensione della superficie forestale, fatica talvolta a trovare superfici di compensazione. A questo proposito il progetto fornisce un aiuto.

La CDFo (unitamente a DCPA, CDCA, CIC e COPC)² è in linea di massima favorevole al progetto. Constata che alla vigilia dell'indagine conoscitiva la collaborazione tra i Cantoni e tra le conferenze e l'UFAM ha funzionato bene. Dal punto di vista dei Cantoni, il risultato della modifica dell'ordinanza delle foreste è, complessivamente, positivo. Il progetto è ritenuto equilibrato e, in alcuni punti, in grado di precisare concetti giuridici e procedure.

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane

L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) approva la politica più flessibile in materia di superficie boschiva e, in particolare, l'approccio differenziato a livello regionale. Secondo l'ACS, l'attuale sviluppo delle superfici boschive rende opportuno un allentamento delle condizioni del rimboschimento compensativo che lasci più spazio a provvedimenti di compensazione alternativi a favore della protezione della natura e del paesaggio. Inoltre l'associazione precisa che è necessario affrontare la problematica nell'ambito della pianificazione del territorio e richiede un approccio globale che coinvolga anche la politica agricola.

L'Unione delle città svizzere (UCS) accoglie con favore l'applicazione più flessibile del rimboschimento compensativo prevista dalla nuova legge forestale e approva, in linea di massima, il progetto di ordinanza ritenendolo un'attuazione adeguata del progetto di legge. L'UCS puntualizza che persino nelle aree delle città e delle agglomerazioni svizzere fittamente popolate e intensamente sfruttate si riscontra talvolta un'estensione del bosco che va a scapito degli altri spazi verdi, già in costante diminuzione a causa del continuo ampliamento delle zone urbane. Di conseguenza, secondo questa organizzazione è necessario allentare l'obbligo del rimboschimento compensativo.

Anche il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) considera l'adeguamento dell'ordinanza sulle foreste come una logica conseguenza della revisione della legge forestale. Il SAB chiede tuttavia che il progetto sia corretto in due punti:

- da un lato la designazione delle zone con area forestale in crescita deve essere effettuata su ampia scala e non, come proposto, attenendosi alle unità topografiche; inoltre ai Cantoni deve essere attribuita la piena competenza nella designazione delle suddette zone;
- dall'altro la rinuncia al compenso in natura per riguardo a terre coltivate non deve essere ristretta soltanto alle superfici per l'avvicendamento delle colture.

Associazioni mantello del mondo economico

L'Unione Svizzera dei Contadini (USC) sostiene il progetto dato che lo ritiene in grado di fornire un importante contributo alla protezione dei terreni agricoli al fine di garantire loro in futuro lo stesso grado di protezione delle foreste.

Altri interessati

La Federazione svizzera dei patriziati (FSP) e l'Economia forestale Svizzera (EFS) sostengono senza riserve il progetto.

La Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP) è d'accordo con la formulazione delle tre principali disposizioni (regole più flessibili in materia di rimboschimento compensativo, deroga al principio del compenso in natura nella medesima regione e possibilità di definizione di margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili). Ritiene anche che il progetto sia riuscito ad apportare la necessaria chiarezza e certezza del diritto. Inoltre la CDPNP chiede che siano definite le disposizioni in materia di zone destinate a disciplinare l'eventuale nuova crescita di bosaglia al di fuori delle delimitazioni ora fissate e che questa tematica sia recepita nell'ordinanza.

L'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF) e la Società forestale svizzera (SFS) sono dell'avviso che il presente progetto attua molto correttamente la revisione della legge forestale.

² Il parere della CDFo (indicato nell'elenco dell'allegato alla voce «altri interessati») è stato elaborato d'intesa con la DCPA e la CDCA. Anche i corapporti della CIC e della COPC sono parte integrante del parere della CDFo.

Anche costruzione svizzera, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL e l'Associazione svizzera per la pianificazione del territorio (VLP-ASPAN) sono fundamentalmente d'accordo con il progetto. Tuttavia costruzione svizzera è dell'opinione che le deroghe previste al principio del compenso in natura siano troppo restrittive e che la competenza dei Cantoni debba essere maggiormente rispettata in conformità a quanto previsto dal disegno di legge. Da parte sua l'APF ritiene che, malgrado la nuova legislazione, la superficie boschiva si estenderà a scapito di altre superfici e che, quindi, in futuro la sua delimitazione dovrà avvenire nell'ambito della pianificazione del territorio. Anche la Société spécialisée de la forêt (SSF) e l'Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (SVU), entrambe società specializzate SIA, sono dell'avviso che la problematica della superficie boschiva non potrà essere risolta solo attraverso la revisione della legge forestale e dell'ordinanza sulle foreste. A questo scopo sarebbero invece utili incentivi nel settore agricolo volti a contrastare i problemi legati alla gestione di aree con scarse prospettive di rendimento.

Pro Natura, la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP) e il WWF sostengono il progetto, ad eccezione delle modifiche nel settore dei margini statici che sono nettamente rigettate dalle tre organizzazioni di protezione dell'ambiente.

Diversamente da queste tre ultime organizzazioni, la posizione dell'Associazione svizzera per la protezione degli uccelli (ASPU) è scettica nei confronti di una politica più flessibile in materia di superficie boschiva o persino contraria. Tale flessibilità non è ritenuta una soluzione al problema dell'estensione della superficie boschiva. L'aumento delle terre coltivate non è un problema del bosco bensì dell'agricoltura e, di conseguenza, dovrebbero essere presi provvedimenti nell'ambito della legislazione agricola. L'ASPU è dell'opinione che, complessivamente, l'avanzamento del bosco non sia da valutare negativamente. Soprattutto nelle zone con superficie boschiva stabile, le deroghe al rimboschimento compensativo dovrebbero essere concesse solo in pochi casi eccezionali. Secondo l'ASPU la rinuncia al compenso in natura va presa in considerazione solo in zone con area forestale in crescita.

Risposte di organizzazioni non interpellate

Il Centre Patronal (CP) è sostanzialmente d'accordo con il progetto. In particolare, è favorevole all'obiettivo di ridurre nelle zone con area forestale in crescita i conflitti con le aree agricole privilegiate, le zone di pregio ecologico particolare e i progetti di protezione contro le piene. Da un lato il CP ritiene che il progetto sia di facile attuazione, tenga conto della competenza cantonale d'esecuzione e garantisca, al contempo, una politica in materia di superficie boschiva responsabile, globale e aggiornata. Dall'altro, fa notare la mancata attuazione del nuovo articolo 7 capoverso 3 lettera a Lfo, che considera come la chiave di volta di una politica più flessibile in materia di superficie boschiva. Questo articolo della legge forestale deve essere adeguatamente preso in considerazione nella revisione dell'ordinanza sulle foreste.

La Solothurnischer Bauernverband (SOBV) approva esplicitamente le modifiche previste e ricorda di aver già preso posizione su questa tematica in occasione della consultazione per la modifica della legge forestale. Anche il PBD, il Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung (Arbeitsgruppe Berggebiet c/o SLB) e la Chambre d'agriculture du Jura bernois (CAJB) esprimono un ampio sostegno al progetto. Inoltre il SLB si associa alla posizione espressa dal SAB. I Berner Waldbesitzer (BWB) condividono le ragioni della pianificazione di una politica flessibile, anche se chiedono maggiore chiarezza nell'attuazione. L'Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AGORA) e la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (CNAV) approvano il progetto, con riserva dell'articolo 9 capoverso 1.

Il PBD intende proporre la limitazione della futura crescita delle foreste al livello del 2011, allo scopo di assicurare una migliore protezione della superficie agricola utile. Secondo il PBD, il progetto presenta ancora delle lacune a questo riguardo.

5. Pareri sulle singole disposizioni

5.1 Introduzione

Il progetto prevede complessivamente otto modifiche di disposizioni dell'ordinanza sulle foreste. La maggior parte dei pareri riguarda il nuovo articolo 8a concernente le zone con area forestale in crescita, l'articolo 9 rubrica e capoverso 1 concernente la rinuncia in casi eccezionali al rimboschimento compensativo nelle zone con area forestale costante nonché il nuovo articolo 12a concernente le aree

con un margine statico della foresta. Diversi pareri sono espressi anche in merito all'articolo 9bis (Rinuncia al rimboschimento compensativo) e all'articolo 11 capoverso 1 (iscrizione nel registro fondiario). Tre pareri si riferiscono all'articolo 10 che è stato abrogato. Nessun parere è pervenuto sull'articolo 8 (rimando tra parentesi sotto la rubrica) e sull'articolo 12 (rubrica e rimando tra parentesi). Le richieste e le osservazioni sono illustrate in modo dettagliato qui di seguito.

5.2 Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.

Cantoni

I Cantoni ZH, LU, SZ, SO, BS, BL, SH, AR, AI, ZG, GR, TG, TI e JU approvano la formulazione. L'approccio federalista proprio dell'attuazione mediante soluzioni a livello cantonale viene accolto favorevolmente dai Cantoni SZ, BS, BL, SH, AI, SG, FR e TI. Si fa tuttavia notare che i Cantoni debbono stabilire la procedura prima di poter applicare questa integrazione dell'Ofo. Inoltre i Cantoni UR, SO, BS, BL, SH, AI, FR, TI e JU chiedono che la Confederazione non emani aiuti all'esecuzione concernenti questa disposizione.

Da parte loro i Cantoni BS e BL propongono che la formulazione «misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio» sia precisata in conformità all'articolo 7 capoverso 2 LFO ricorrendo, se possibile, ad esempi che descrivano le misure stesse.

Il Cantone BE considera troppo restrittiva la formulazione secondo la quale la delimitazione delle zone con area forestale in crescita si attiene alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione esistenti. Questa procedura conduce a una suddivisione su scala molto ridotta specialmente nelle regioni collinari e montuose, dove fondovalle fittamente popolati sono strettamente affiancati a versanti quasi privi di popolazione. La Confederazione e i Cantoni non dispongono di dati utilizzabili per aree così piccole e ciò ostacola gravemente la politica più flessibile che si intende perseguire. Pertanto il Cantone BE chiede la seguente modifica dell'articolo 8a Ofo:

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.

Anche il Cantone NW esprime il suo disappunto per l'approccio su scala ridotta presentato nel rapporto esplicativo. Ritene poi importante che le zone con area forestale in crescita siano rilevate sulla base di criteri oggettivi. Infine, secondo il Cantone NW l'applicazione geotopografica deve essere lasciata alla responsabilità dei Cantoni affinché tengano conto delle proprie caratteristiche specifiche.

Invece il Cantone SG approva apertamente la delimitazione delle zone effettuata attenendosi alle unità topografiche.

Il Cantone NE è dell'avviso che i Cantoni dovessero essere coinvolti nella definizione della prassi utilizzata dalla Confederazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva secondo l'articolo 8a (nuovo) Ofo. Inoltre va definito con maggiore precisione che cosa si intenda per «lungo periodo» durante il quale deve essere comprovata una crescita statisticamente significativa della superficie boschiva. La definizione potrebbe avvenire fissando, ad esempio, una certa gamma di periodi. Secondo il Cantone NE la pubblicazione di una base complementare non vincolante da parte della Confederazione agevolerebbe la delimitazione delle zone.

Il Cantone AR fa notare che il numero ridotto di campionamenti per l'Inventario Forestale Nazionale fa sì che le informazioni relative alla trasformazione della superficie boschiva di AR siano contraddistinte da una quota di errori relativamente alta, destinata ad aumentare nel caso in cui la superficie cantonale venga ulteriormente suddivisa. Il Cantone AR dovrà quindi prendere certe decisioni sulla base di perizie e contare sul sostegno dell'UFAM.

Il Cantone TG precisa che nel proprio territorio non esistono zone con area forestale in crescita. Questa circostanza risulta anche dall'Inventario Forestale Nazionale secondo l'articolo 37a capoverso 2 lettera a Ofo.

Il Cantone OW si associa al parere espresso dalla CDFo.

La CDFo è d'accordo con la formulazione dell'articolo e saluta con favore l'approccio federalista. Fa notare che ogni Cantone deve fissare la propria procedura specifica di designazione delle zone prima di poter applicare questa integrazione dell'ordinanza sulle foreste. Come la maggior parte dei Cantoni, anche la CDFo chiede che la Confederazione non emani altri disciplinamenti e aiuti all'esecuzione in questo settore.

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane

L'ACS e il SAB approvano la norma secondo cui sono i Cantoni a determinare le zone con area forestale in crescita. Infatti, la problematica delle aree forestali va considerata, tra l'altro, nell'ambito della pianificazione del territorio, che è di competenza dei Cantoni. Le due associazioni approvano anche la prescrizione non definitiva della forma secondo la quale devono essere designate le zone con area forestale in crescita. Per il SAB tale designazione deve avvenire proprio nell'ambito del piano direttore cantonale. L'Inventario Forestale Nazionale è riconosciuto come fonte da cui attingere i dati.

Come i Cantoni BE e NW, anche l'ACS e il SAB non sono d'accordo con l'approccio su scala ridotta che si attiene alle unità topografiche. Questo approccio non corrisponde a quello funzionale per il territorio che stava alla base delle intenzioni del legislatore nella formulazione della legge forestale. Attenendosi a questo approccio su scala ridotta, nei fondovalle intensamente utilizzati sarebbe praticamente impossibile trovare un rimboschimento compensativo di pari valore, dato che vi sarebbero sia le zone abitate sia i terreni agricoli e, in particolare, le superfici per l'avvicendamento delle colture. Al contempo, a pochi metri di distanza sui versanti l'area boschiva continuerebbe a estendersi. Affinché la revisione della legge forestale raggiunga i propri obiettivi, è indispensabile che venga adottato un approccio su larga scala. Il SAB richiede la stessa modifica dell'articolo 8a OFo proposta dal Cantone BE:

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, ~~si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.~~

Inoltre il SAB chiede che per coerenza la designazione delle zone con area forestale in crescita sia affidata ai Cantoni che, con la pianificazione direttrice o l'accertamento del carattere forestale, dispongono di strumenti appropriati. Non è compito della Confederazione formulare criteri restrittivi.

Altri interessati

Pro Natura, FP e WWF sono d'accordo con la proposta e le relative spiegazioni. Ritengono che la delimitazione delle zone con area forestale in crescita nel piano direttore cantonale sia la soluzione più appropriata e approvano anche la suddivisione delle zone che si attiene alle unità topografiche. Queste organizzazioni di protezione dell'ambiente considerano inevitabile la distinzione tra fondovalle e versanti, altrimenti la differenziazione voluta dalla legge forestale e richiesta dalle tre organizzazioni non sarebbe garantita.

L' APF accetta la regolamentazione proposta.

Per costruzioni svizzera la determinazione da parte dei Cantoni delle zone con area forestale in crescita è corretta. Tuttavia, dato che si tratta di un'attività d'incidenza territoriale e che la pianificazione del territorio spetta ai Cantoni, costruzioni svizzera rifiuta la consultazione dell'UFAM e chiede che venga cancellato il passaggio «Dopo aver consultato l'Ufficio federale». Contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, la competente autorità federale non potrà decidere a sua discrezione in merito al permesso di dissodamento, poiché andrà rispettata la competenza dei Cantoni in materia di pianificazione del proprio territorio.

La SSF e la SVU sottolineano l'importanza del coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate per garantire che siano delimitate solo aree in cui esistano i presupposti reali per impedire l'estensione della foresta.

La SSF e la SVU propongono la seguente modifica dell'articolo 8a:

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni ~~designano~~ possono designare le zone con area forestale in crescita. ~~La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.~~

La SFS approva l'attribuzione ai Cantoni della designazione delle zone con area forestale in crescita. Considera anche adeguata la delimitazione di tali zone secondo le unità topografiche poiché consente di tener conto delle condizioni regionali e delle differenze esistenti tra i Cantoni e al loro interno. La SFS sostiene anche l'opportunità di consultare l'Ufficio federale e di delimitare le zone sulla base di rilevazioni eseguite dalla Confederazione e dai Cantoni. Queste due disposizioni garantiscono l'assenza di scostamenti importanti e arbitrari dalla norma.

Inoltre la SFS fa notare che, nell'implementazione delle procedure e dei criteri di delimitazione, occorre prestare particolare attenzione affinché il margine di manovra riservato ai Cantoni dalla LFo non subisca restrizioni e l'onere amministrativo e di pianificazione rimanga circoscritto.

La VLP-ASPAN è favorevole a una delimitazione delle zone con area forestale in crescita che avvenga esclusivamente nell'ambito del piano direttore. Quest'ultimo infatti dispone degli strumenti necessari per coordinare le attività con incidenza territoriale riguardanti lo sviluppo auspicato. L'UFAM potrebbe provvedere affinché la designazione delle zone sia uniforme e corrispondente al diritto federale. L'autorizzazione del piano direttore cantonale da parte della Confederazione potrebbe rendere superflua la consultazione dell'UFAM. Inoltre la delimitazione delle zone nell'ambito del piano direttore cantonale potrebbe suscitare diverse sinergie a livello procedurale, volte a determinare all'interno del piano direttore, come previsto dall'articolo 12a OFo, le zone in cui il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. A questo proposito, sarebbe anche opportuno adeguare la direttiva per la pianificazione direttrice secondo l'articolo 8 OPT e, in quella sede, formulare i criteri necessari per la delimitazione delle zone.

Risposte di organizzazioni non interpellate

Il PBD sostiene apertamente la disposizione e non avanza altre osservazioni.

Il SLB chiede che zone con area forestale in crescita siano delimitate su larga scala e che la relativa competenza spetti interamente ai Cantoni. Inoltre il SLB si associa al parere espresso dal SAB.

5.3 Art. 9 Riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare

¹*Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture.*

I Cantoni UR, SZ, NW, NE, AG, TI, AR e FR approvano la precisazione del concetto di terre coltivate introdotta in questo articolo. Il Cantone AG rinvia alla prassi, sperimentata e orientata alle soluzioni, adottata nel suo territorio. Il Cantone NE si esprime inoltre a favore di una formulazione più flessibile a proposito delle modalità di realizzazione dei provvedimenti compensativi. Dato che non si tratta più di compensi in natura, è sufficiente prescrivere che l'esecuzione dei provvedimenti compensativi deve avvenire *se possibile* nella stessa regione. Anziché ostinarsi ad applicare disposizioni rigide, spesso è più appropriato adottare misure a favore della protezione della natura e del paesaggio in un luogo idoneo sotto il profilo ecologico.

A questo proposito, la CDFo e i Cantoni SO, BS, BL, SH e FR rimandano al testo esplicativo, dal quale risulta che il Parlamento, anche per le terre coltivate, pensava a una rinuncia al compenso in natura solo in casi eccezionali.

Il Cantone BS rileva che l'attuale formulazione dell'articolo potrebbe dare l'impressione che la rinuncia al compenso in natura sia possibile solo nel caso delle suddette superfici per l'avvicendamento delle colture. Per evitare questo malinteso, propone di recepire in un articolo separato quanto disposto all'articolo 9 capoverso 1 OFo.

Il Cantone SO fa notare che, senza l'aggiunta del capoverso 1, nell'Altipiano svizzero praticamente non sarebbe possibile alcun compenso in natura.

Il Cantone AR ritiene che, dal punto di vista dell'agricoltura, vada approvata la rinuncia eccezionale al compenso in natura per una migliore protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Queste superfici, tuttavia, rivestono senz'altro un'importanza secondaria nella regione prealpina.

Il Cantone FR è dell'avviso che il coordinamento degli interessi riguardanti le superfici per l'avvicendamento delle colture vada effettuato nell'ambito della pianificazione specifica di queste superfici.

Il Cantone AI rinvia all'esplicito rifiuto da parte delle Camere federali della restrizione della rinuncia al compenso in natura alle superfici per l'avvicendamento delle colture. Di conseguenza, anche l'ordinanza non dovrebbe prevedere una tale restrizione e la disposizione andrebbe modificata nel modo seguente:

¹*Si può rinunciare al compenso in natura in particolare ~~nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture~~ per il mantenimento delle terre coltivate.*

Anche i Cantoni SG, GR, VS, GE e JU ritengono troppo restrittiva la disposizione contenente la limitazione alle superfici per l'avvicendamento delle colture. Il Cantone SG sostiene l'opportunità che in futuro sia ancora possibile salvaguardare le terre agricole pregiate che non sono coltivabili. Il Cantone GR chiede che sia introdotta la stessa modifica chiesta dal Cantone AI. Inoltre il Cantone GR sottolinea la necessità che i provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio siano adottati prioritariamente all'interno dell'area forestale, in modo che non provochino la perdita di terreni agricoli. Questa prassi ha già dato buoni risultati nel Cantone GR. Il Cantone JU considera questa disposizione controproducente. Per proteggere le poche superfici per l'avvicendamento delle colture presenti in questo Cantone sarebbe necessario in seguito rimboschire superfici sfruttate in modo poco intensivo come i pascoli secchi.

Il Cantone ZG chiede l'abrogazione dell'articolo 9 capoverso 1 ritenendolo una restrizione inutile.

Il Cantone GE rinvia alla prassi cantonale che consiste nel realizzare rimboschimenti anche nelle zone abitate, valorizzando ad esempio la qualità di spazi pubblici. Perciò propone di sostituire il capoverso 1 con il seguente testo:

Afin de préserver les terres agricoles, les compensations en nature sont effectuées prioritairement en dehors des surfaces d'assolement. Il est exceptionnellement possible de renoncer à la compensation en nature, en particulier lorsque les surfaces d'assolement sont touchées. La compensation des avantages résultant de l'octroi d'une autorisation de défrichement peut, le cas échéant, servir à financer les mesures de compensation en nature sur des surfaces d'habitats. (Al fine di preservare le terre coltivate, i compensi in natura sono realizzati prioritariamente al di fuori delle superfici per l'avvicendamento delle colture. In via eccezionale è possibile rinunciare al compenso in natura, specialmente quando sono le superfici per l'avvicendamento delle colture a essere interessate. La compensazione dei vantaggi derivanti dalla concessione di un permesso di dissodamento può eventualmente servire a finanziare i provvedimenti di compenso in natura su superfici d'insediamento.)

Il Cantone AG chiede che il rapporto esplicativo della Confederazione venga completato con il tema dei corridoi faunistici: le prestazioni volte a valorizzare i corridoi faunistici e d'interconnessione devono poter essere riconosciute senza limiti temporali alla stregua di rimboschimenti compensativi.

Il Cantone SH, ricco di boschi, precisa che negli ultimi 30 anni la superficie forestale cantonale è aumentata solo marginalmente e che, in futuro, farà uso della deroga di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo.

Il Cantone TG approva il principio sancito nell'articolo 7 capoverso 1 LFo secondo il quale per ogni dissodamento deve essere fornito un compenso in natura. Rileva tuttavia che nel suo territorio, come superfici di compenso, esistono quasi soltanto superfici agricole e che, in questo caso specifico, la deroga potrebbe diventare la regola.

I Cantoni OW e VD si associano al parere espresso dalla CDFo.

La CDFo approva la disposizione e fa notare che, senza questa modifica, nell'Altipiano non sarebbe praticamente più possibile alcun compenso in natura. Il rapporto illustrativo è importante e chiarificatore per l'applicazione. In seguito al discorso del relatore della CAPTE-N, il Consiglio nazionale ha approvato una versione di compromesso, nella quale si fa una chiara distinzione tra le zone con area forestale in crescita e le altre zone, dove la rinuncia al compenso in natura è ammessa solo in casi eccezionali – e il carattere di eccezionalità è stato espressamente sottolineato nel relativo dibattito.

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane

L'ACS e il SAB ritengono che con la formulazione dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo si è voluto esprimere un concetto più ampio di quello delle aree agricole privilegiate, originariamente proposto. Di conseguenza le due organizzazioni non sostengono la restrizione della disposizione alle superfici per l'avvicendamento delle colture in conformità all'articolo 9 capoverso 1 Ofo. L'ordinanza dovrebbe attuare le disposizioni della legge e non essere più restrittiva. Secondo il SAB, l'articolo 7 capoverso 2

lettera b Lfo prevede già chiaramente che si tratta di una deroga e, quindi, una precisazione ulteriore del concetto di terre coltivate nella Ofo è superflua. L'ACS e il SAB chiedono che l'articolo 9 capoverso 1 Ofo sia cancellato.

Il SLB si associa al parere espresso dal SAB.

Associazioni mantello del mondo economico

L'USC è dell'avviso che le misure per la protezione delle terre coltivate non possono essere eluse attraverso provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. In linea di principio, potrebbe anche essere d'accordo con una regolamentazione dei provvedimenti compensativi, a condizione tuttavia che questi non siano adottati sulle terre coltivate. L'USC presenta perciò le seguenti richieste di modifica:

¹*Si può rinunciare al compenso in natura sulle terre coltivate.*

²*Sulle superfici per l'avvicendamento delle colture non deve essere effettuato alcun compenso in natura.*

Inoltre le superfici per l'avvicendamento delle colture vanno protette in modo tale che, se si verifica un cambiamento di utilizzazione, si applica un obbligo di compenso in natura.

Altri interessati

SSF, SVU, VLP-ASPAN, Pro Natura, FP e WWF approvano senza riserve la proposta e le rispettive spiegazioni.

Pro Natura, FP e WWF considerano importante la dichiarazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo la quale la rinuncia al compenso in natura costituisce un'eccezione che non deve diventare una regola. Ciò soprattutto perché la formulazione dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b Lfo è molto aperta ed è quindi necessario precisare che essa si riferisce in particolare alle superfici per l'avvicendamento delle colture. Inoltre la suddetta formulazione si riallaccia all'attuale articolo 9 capoverso 1 Ofo. Se mancasse la precisazione, l'eccezione diventerebbe regola e, in zone prive di aree boschive in crescita, si verificherebbe una costante riduzione della superficie forestale, ossia una situazione non corrispondente né alle attese del legislatore né a quelle della popolazione interessata. La SSF e la SVU dubitano tuttavia che la deroga sia applicabile nella pratica secondo la forma auspicata.

La VLP-ASPAN – come il Cantone FR – vede nel piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture un possibile strumento per la futura definizione di situazioni in cui è possibile rinunciare al compenso in natura a favore delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Propone inoltre che l'iscrizione nel registro fondiario serva a evitare la successiva destinazione ad altre utilizzazioni delle superfici per l'avvicendamento delle colture così salvaguardate. A questo scopo sarebbe forse necessario introdurre nella Lfo una base legale analoga al disciplinamento di cui all'articolo 7 capoverso 4 Lfo.

La CAPTE-N, pur sostenendo che la rinuncia al compenso in natura non debba diventare la regola, boccia l'introduzione della precisazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 con 13 voti contro 6 e 4 astensioni. La CAPTE-N ritiene che le stesse autorità esecutive debbano poter decidere in quali zone sia possibile rinunciare in via eccezionale al compenso in natura per riguardo alle terre coltivate. La Commissione considera l'articolo 9 capoverso 1 Ofo non come una precisazione ma come una ripetizione del contenuto dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b Lfo. Desidera tuttavia assicurare che l'articolo 7 capoverso 2 lettera b Lfo sarà sicuramente attuato così come è formulato nella Lfo. La CAPTE-N propone pertanto la stessa modifica presentata dal Cantone AI:

¹*Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture per il mantenimento delle terre coltivate.*

L'ASPU è d'accordo con la precisazione sulle superfici per l'avvicendamento delle colture, ma non con la formulazione del progetto. In analogia alle zone naturali protette, solo le superfici per l'avvicendamento delle colture valutate come più produttive devono beneficiare della rinuncia al rimboschimento compensativo. Di conseguenza l'ASPU propone la seguente modifica del capoverso 1:

¹*Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture valutate come più produttive.*

Per l'ASPU è importante la precisazione secondo la quale l'eccezione non deve diventare la regola. La formulazione sopra riportata dovrebbe anche evitare che, con il passare del tempo, il rimboschimento compensativo venga annullato per tutte le superfici per l'avvicendamento delle colture.

costruionesvizzera non è d'accordo con la precisazione sulle superfici per l'avvicendamento delle colture e chiede, come il Cantone ZG, l'ACS e il SAB, l'abrogazione del capoverso 1.

L'APF accoglie favorevolmente il nuovo termine «terre coltivate» che corrisponde a quello in uso nella vigente LPT.

Risposte di organizzazioni non interpellate

La SOBV approva in linea di massima il disciplinamento dei provvedimenti compensativi. Fa notare tuttavia che questi provvedimenti compensativi a favore della protezione della natura e del paesaggio non dovranno essere adottati sulle terre coltivate. Sarebbe particolarmente problematico se tali provvedimenti fossero permanenti e limitassero l'utilizzazione agricola. Non era sicuramente l'intenzione dei promotori di sostituire i rimboschimenti compensativi con provvedimenti ecologici di compensazione da adottare in proporzioni uguali o superiori sulle terre coltivate. La SOBV avrebbe dato la sua approvazione se il rapporto esplicativo avesse presentato le argomentazioni pertinenti e chiede ora la seguente integrazione/precisazione:

Sulle superfici per l'avvicendamento delle colture non può essere effettuato alcun compenso in natura.

Il SLB si associa al parere espresso dal SAB ed è contrario a una restrizione della disposizione alle superfici per l'avvicendamento delle colture.

I BWB si oppongono in primo luogo alla formulazione «(...) e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare», poiché la definizione di quali aree sono pregiate sotto il profilo ecologico o paesistico è soggetta a tendenze passeggere e a scelte di sistemi di valori. Ne consegue che chiedono la cancellazione di questa parte della frase.

L'AGORA e la CNAV ritengono la formulazione poco chiara e chiedono la seguente modifica:

Il est possible de renoncer à la compensation en nature sur les terres agricoles et sur les surfaces d'assolement. (Si può rinunciare al compenso in natura sulle terre coltivate e sulle superfici per l'avvicendamento delle colture.)

Anche il PBD ritiene la formulazione troppo restrittiva e chiede quindi di ampliare il campo di applicazione della disposizione a tutte le terre coltivate. Inoltre precisa che i provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio devono essere adottati in primo luogo all'interno della foresta per prevenire la perdita di terre coltivate.

5.4 Art. 9a (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.

Cantoni

Questa disposizione è approvata dai Cantoni ZH, LU, SO, GR, AR, VS e JU.

Secondo i Cantoni SZ, NW, OW, NE, BS, BL, SH, TI, FR e VD va esaminata l'opportunità di aggiungere a questa disposizione una precisazione conforme al rapporto esplicativo:

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che a causa della dinamica delle acque non possono più essere ricoperte dal bosco.

I Cantoni AI e SG chiedono di aggiungere una precisazione ulteriore alla prescrizione:

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che a causa della dinamica delle acque o per assicurare la protezione contro le piene non possono più essere ricoperte dal bosco.

Secondo il Cantone SG, questa precisazione mira da un lato a effettuare in futuro interventi di sistemazione per ragioni di sicurezza contro le piene e dall'altro a rivitalizzare i corsi d'acqua arginati senza che si debbano adottare rimboschimenti compensativi. Soltanto le superfici temporaneamente utilizzate per interventi di sistemazione delle acque dovranno essere escluse da questa disposizione. Il Cantone SG sostiene che in questi casi, generalmente, si dovrebbe poter rinunciare a rimboschimenti compensativi; riconosce tuttavia che, rispetto al testo di legge, la formulazione dell'ordinanza rappresenta una disposizione potestativa.

Il Cantone AR chiede di completare il rapporto esplicativo aggiungendo che il compenso in natura per la foresta da dissodare in previsione dell'apertura di cantieri possa essere effettuato anche in futuro.

Sulla base del rapporto esplicativo, la CDFo ritiene necessaria la seguente precisazione della disposizione:

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che a causa della dinamica delle acque non possono più essere ricoperte dal bosco.

La CDFo fa notare che anche la DCPA e la CDCA sono favorevoli alla possibilità di rinunciare al compenso in natura per la rivitalizzazione delle acque volta a garantire la protezione contro le piene. Secondo la DCPA, il compenso in natura non dovrebbe più essere necessario per progetti di questo tipo.

Altri interessati

La SSF e la SVU sostengono la disposizione. Secondo queste due organizzazioni le opere idrauliche utili alla protezione contro le piene devono essere trattate alla stregua di dighe paravalanghe nella foresta. Anche la VLP-ASPAN e il PBD accolgono favorevolmente la nuova disposizione.

La CAPTE-N è favorevole a un allentamento della prescrizione. Spesso i dissodamenti effettuati nell'ambito di progetti di protezione contro le piene e di rivitalizzazione sono interventi temporanei in occasione dei quali si tratta di mantenere, nei limiti del possibile, la vegetazione ripuale. Secondo la Commissione la restrizione contenuta nell'ordinanza sulle foreste è eccessiva. Pertanto, con 13 voti a favore, 4 contrari e 6 astensioni, raccomanda di formulare in termini più generali l'articolo:

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.

La SFS è favorevole alla disposizione poiché permette di evitare doppie compensazioni, ossia rimboschimenti compensativi più compensazioni a protezione della natura. Per le opere di protezione contro le piene non idonee al rimboschimento va mantenuto tuttavia il principio del rimboschimento compensativo e ciò deve essere esplicitamente previsto nell'articolo 9a OFo. Inoltre, la SFS fa notare che, in caso di rinuncia al rimboschimento compensativo, deve essere la dinamica naturale delle acque e non la superficie agricola utile a beneficiare della superficie dissodata.

Pro Natura, ASPU, FP e WWF sostengono la disposizione. Sono dell'avviso che il rimboschimento compensativo vada effettuato ogni qual volta sia possibile, di preferenza in loco, e che i provvedimenti compensativi possano essere adottati sotto forma di compenso in natura o di provvedimenti per la protezione della natura e del paesaggio. Le aree eventualmente ottenute attraverso le opere di protezione contro le piene o di rivitalizzazione non devono in alcun caso essere sfruttate come aree per l'agricoltura intensiva. Inoltre le organizzazioni sono favorevoli al rimboschimento compensativo, specialmente in presenza di misure di arginatura dura, e, a questo proposito, chiedono che sia introdotta una precisazione nel rapporto esplicativo e negli aiuti all'esecuzione.

costruonesvizzera chiede l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 9a.

5.5 Art. 10

Abrogato

Pro Natura, FP e WWF sono d'accordo con l'abrogazione di questo articolo come logica conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 7 LFo e dell'abrogazione dell'articolo 8 LFo.

5.6 Art. 11 Iscrizione nel registro fondiario

¹*Su notificazione dell'autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di realizzare:*

- a. *un compenso in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;*
- b. *un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LFo.*

Cantoni

I Cantoni SZ, NW, SO, BS, BL SH, AR, AI, SG, TI, FR e VS approvano la disposizione.

Il Cantone SZ sottolinea che l'applicazione del periodo di 30 anni dopo il quale decade l'obbligo di compensazione a posteriori è problematica perché difficile da controllare.

Il Cantone NE propone di prendere in esame un'iscrizione sistematica e automatica nel registro fondiario che avvenga indipendentemente dalla notificazione dell'autorità forestale cantonale competente.

Secondo il Cantone GR spetta all'autorità forestale competente decidere se l'iscrizione nel registro fondiario è appropriata. Il Cantone GR auspica che l'articolo 11 capoverso 1 lettera a OFo sia precisato in modo adeguato proprio perché spesso ha determinato situazioni di incertezza giuridica. Per quanto riguarda l'articolo 7 capoverso 4 LFo, questo Cantone ritiene che, per ragioni di trasparenza, l'iscrizione nel registro fondiario debba essere obbligatoria e che, di conseguenza, vada precisato l'articolo 11 capoverso 1 lettera b OFo.

La CDFo è favorevole all'obbligo sancito dall'articolo 11 capoverso 1 lettera b OFo. Precisa che le iscrizioni nel registro fondiario riguardano i rapporti di diritto civile o vincolanti per i proprietari fondiari e non sono necessariamente prese in considerazione nell'ambito delle modifiche dei piani regolatori (diversamente dalla procedura in materia di permesso di costruzione). Non è pertanto garantito che l'obbligo di fornire un rimboschimento compensativo a posteriori ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LFo sia preso in esame nei cambiamenti di utilizzazione.

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane

Il SAB sostiene il progetto per impedire la speculazione sul terreno agricolo recuperato.

Associazioni mantello del mondo economico

L'USC approva l'articolo.

Altri interessati

APF, SFS, SSF, SVU e VLP-ASPAN sostengono la disposizione poiché ritengono che essa sia in grado di impedire con efficacia la speculazione sui terreni agricoli recuperati e il cambiamento indebito di utilizzazione delle superfici.

Per il WSL non è chiaro perché l'iscrizione nel registro fondiario venga cancellata dopo 30 anni.

Pro Natura, ASPU, FP e WWF sono d'accordo con le spiegazioni sull'esecuzione dell'articolo 7 capoverso 4 LFo. Chiedono tuttavia una formulazione meno restrittiva per quel che riguarda l'autorità competente per l'iscrizione nel registro fondiario. Secondo le quattro organizzazioni la notificazione dell'iscrizione nel registro fondiario dovrebbe essere compito della stessa autorità che decide il rimboschimento compensativo secondo l'articolo 7 capoverso 1 e 2 LFo o che autorizza il dissodamento senza alcuna compensazione in conformità all'articolo 7 capoverso 3 lettera a LFo. Dato che questo compito, oltre che all'autorità forestale cantonale, può essere attribuito anche a un'autorità federale, l'articolo 11 capoverso 1 OFo va formulato come segue:

¹*Su notificazione dell'autorità forestale competente per il dissodamento, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di realizzare:*

- a. ...

Risposte di organizzazioni non interpellate

I BWB e l'AGORA sostengono la disposizione.

La CAJB è scettica riguardo a questa disposizione. Dal suo punto di vista si tratta di un'ulteriore angheria amministrativa, dispendiosa in termini di tempo e senza grande utilità.

Come il Cantone GR, il PBD ritiene che spetti all'autorità forestale competente decidere se l'iscrizione nel registro fondiario è appropriata e, a questo proposito, chiede che sia introdotta una precisazione dell'articolo. Tuttavia, il PBD è anche dell'opinione che, per applicare l'articolo 7 capoverso 4 LFo, sia indispensabile l'iscrizione nel registro fondiario per ragioni di trasparenza e che l'articolo 11 capoverso 1 lettera b OFo vada adeguatamente precisato.

Il SLB si associa al parere espresso dal SAB.

5.7 Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili

Il Cantone determina nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l'avanzamento della foresta.

Cantoni

I Cantoni ZH, LU, UR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG e JU approvano senza riserve questa disposizione. Ad eccezione di TG, tutti i Cantoni sono d'accordo per definire nel piano direttore le aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili.

I Cantoni UR e GR ritengono che questa disposizione consenta un'attuazione graduale e mirata dei margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili. Secondo il Cantone SG la determinazione delle zone nel piano direttore può avvenire anche solo attraverso spiegazioni che utilizzino i dati o altri criteri. Il Cantone AG considera opportuna la delimitazione delle zone che si attiene ai confini comunali o dell'intero territorio cantonale. Il Cantone SO sostiene che questa disposizione non garantisce ancora, da sola, l'apertura delle terre coltivate. Anche il Cantone JU fa notare che sono necessari provvedimenti nel campo dell'agricoltura e della politica regionale per arrestare efficacemente l'estensione della foresta. Per ragioni di opportunità, la delimitazione delle zone dovrebbe avvenire laddove sussiste il reale bisogno e il mantenimento della gestione agricola è realistico.

Anche il Cantone SZ approva il progetto, ma si domanda se per certi tipi di oggetti sia possibile definire globalmente margini statici, senza ricorrere a una definizione a livello locale per singola particella. Fornisce l'esempio di costruzioni esterne alle zone e rette dal diritto anteriore, che confinano con il bosco e la cui gestione spesso corrisponde a quella delle zone edificabili. Diversamente dall'UFAM, SZ ritiene che gli accertamenti del carattere forestale per la definizione delle zone con area forestale in crescita determineranno un notevole onere aggiuntivo. Le possibilità offerte dalle tecniche di acquisizione e gestione elettronica dei dati faciliteranno sicuramente la rilevazione dei margini delle foreste. Tuttavia lo svolgimento di una corretta procedura di accertamento del carattere forestale con le pubblicazioni e i rimedi giuridici pertinenti richiederanno ai Cantoni un notevole onere aggiuntivo.

Anche il Cantone TG appoggia in linea di massima il progetto. Trova tuttavia che la definizione dei margini statici per le foreste al di fuori delle zone edificabili nell'ambito della procedura di elaborazione del piano direttore sia sproporzionatamente onerosa. Nel Cantone TG l'agricoltura intensiva impedisce alle foreste di estendersi; di conseguenza, nel Cantone non esistono zone con area forestale in crescita e i margini delle foreste sono già statici. Il Cantone TG si pronuncia quindi a favore dell'introduzione dei margini statici per le foreste su tutto il territorio cantonale. Inoltre, precisa di aver realizzato il progetto «Superfici agricole utili», lanciato nel 2005 dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Nell'ambito di questo progetto i margini forestali furono verificati sull'intero territorio cantonale e, ove necessario, modificati. Da allora ogni aggiornamento di questi margini avviene in modo coordinato. I piani per le procedure d'accertamento del carattere forestale saranno pubblicati a partire da ottobre 2013. Questa procedura permette di ridurre al minimo l'onere finanziario in confronto a quello richiesto da una successiva procedura di modifica del piano direttore. Perciò il Cantone TG chiede che l'articolo 12a OFo venga completato con un secondo capoverso che preveda la possibilità per i Cantoni di chiedere al competente servizio federale l'utilizzo di altre procedure.

Anche il Cantone TI sostiene il progetto ma, basandosi su proprie esperienze, dubita dell'efficacia dell'approccio scelto. Malgrado ciò il Cantone si esprime a favore di un'elaborazione e un'applicazione di nuovi strumenti che siano serie e coinvolgano tutti i partner interessati.

Il Cantone FR appoggia la nuova disposizione. Propone tuttavia che l'UFAM e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) elaborino dei criteri per esaminare l'impatto che l'attuazione di questa disposizione avrà in futuro sul contenuto del piano direttore. Inoltre ritiene opportuno che ai Cantoni sia lasciata una certa discrezionalità nell'attuazione e che, in aree singole isolate sul territorio, sia possibile delimitare i margini statici per le foreste al di fuori delle zone edificabili senza aver designato preventivamente le zone nel piano direttore.

Il Cantone VS precisa che già da alcuni anni applica una prassi che prevede sia la designazione delle zone con area forestale in crescita sia provvedimenti volti a risolvere la problematica dell'avanzamento della foresta (fiche F.4/2 del piano direttore cantonale). Ritiene che la presente disposizione vada nella stessa direzione.

Il Cantone OW propone che la Confederazione disciplini nell'ordinanza sulle foreste i criteri secondo i quali possono essere delimitate le zone che presentano un avanzamento indesiderato della foresta. Ciò assicurerebbe una delimitazione di tali zone secondo un approccio sovraordinato e rispettoso degli interessi pubblici. Inoltre il Cantone OW si associa al parere espresso dalla CDFo

La CDFo considera fundamentalmente corretto che la delimitazione delle aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili avvenga nel piano direttore. Ritiene tuttavia che un ampio margine di manovra sia riservato all'elaborazione del piano direttore e che, ad esempio, ne sia possibile anche una definizione testuale. Visto che per alcuni Cantoni e per le loro specifiche condizioni la procedura di elaborazione del piano direttore è troppo onerosa, la CDFo e la DCPA propongono che sia introdotta un'integrazione che consenta ai Cantoni di chiedere all'autorità federale competente anche l'impiego di altre procedure.

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane

Secondo l'ACS e il SAB il piano direttore cantonale rappresenta lo strumento idoneo per definire i margini statici per le foreste al di fuori delle zone edificabili. Di conseguenza, le due associazioni approvano la disposizione. L'ACS precisa poi che i Comuni vanno coinvolti nel processo di elaborazione.

Nel suo parere l'UCS si riferisce anche al coinvolgimento dei Comuni che deve essere previsto nell'articolo 12a Ofo, in conformità a quanto indicato nel rapporto esplicativo. In questo modo sarà assicurato un rapido disbrigo delle relative procedure e saranno evitati ritardi causati da successive opposizioni.

Altri interessati

La disposizione è approvata senza riserve da SSF, SVU e VLP-ASPAN.

Il WSL ritiene che la definizione di un margine statico della foresta contraddica sostanzialmente la definizione di foresta in vigore e comporti per il futuro il rischio di incertezze giuridiche. Secondo il WSL la definizione dal punto di vista giuridico dei concetti di foresta/non-foresta è difficile e costituisce un problema non ancora definitivamente ponderato. Pro Natura, SFS, FP e WWF sono in linea di principio favorevoli alla disposizione. Queste organizzazioni considerano il piano direttore come lo strumento idoneo per la definizione delle zone: da un lato si punta su uno strumento già esistente e sperimentato, dall'altro la procedura intersettoriale della pianificazione direttrice assicura la collaborazione della popolazione e delle organizzazioni nonché il coordinamento con la Confederazione e i Cantoni vicini. Inoltre, le quattro organizzazioni fanno notare che la sola disposizione sui margini statici non basterà a impedire l'effettiva estensione delle foreste. Secondo la SFS, i provvedimenti concreti necessari per mantenere aperte queste superfici richiederanno considerevoli mezzi finanziari. È anche importante che i mezzi finanziari e quelli per la pianificazione siano ben coordinati tra loro al fine di evitare che si costituiscano due categorie di foreste, quella giuridicamente tutelata e quella priva di tale tutela. Le organizzazioni Pro Natura, FP e WWF sono convinte che le misure gestionali possono essere adottate anche senza definizione a livello di pianificazione. Inoltre per la FP è importante la precisazione secondo cui le zone con margini statici per le foreste devono rimanere un'eccezione e non essere utilizzate, ad esempio, per l'intero territorio con area forestale in crescita. Infine fa notare che la designazione delle zone nei piani di utilizzazione a livello di singola particella richiede un notevole onere a livello burocratico.

L'ASPU è dell'avviso che le aree di cui all'articolo 12a Ofo siano un sottoinsieme delle zone di cui all'articolo 8a Ofo. Quest'ultimo costituisce il presupposto dell'applicazione dell'articolo 12a Ofo. Diversamente dalla presentazione fornita dal rapporto esplicativo, l'articolo 12a Ofo non è

un'integrazione dell'articolo 8a OFo. Se così fosse, la definizione dinamica della foresta a livello svizzero non sarebbe, de facto, più in vigore. Il rapporto esplicativo va quindi precisato in modo adeguato. La formulazione attuale consente l'applicazione dell'articolo anche nei Cantoni privi di superficie forestale in crescita e non corrisponde affatto alle intenzioni del legislatore. L'ASPU chiede pertanto che la seguente integrazione sia introdotta nell'articolo 12a OFo:

Il Cantone determina nel piano direttore cantonale le aree, comprese nelle zone di cui all'articolo 8a, nelle quali intende impedire l'avanzamento della foresta.

In linea di principio, l'ASPU considera il piano direttore come strumento idoneo per la determinazione delle aree.

Risposte di organizzazioni non interpellate

Il PBD sostiene senza riserve il nuovo articolo.

Anche CacciaSvizzera sostiene la disposizione. Specialmente in vaste parti del versante meridionale delle Alpi l'avanzamento della foresta è sensibile e in gran parte indesiderato, oltre ad avere effetti negativi sulla biodiversità. È importante che radure, maggese e prati siano preservati e i margini boschivi contenuti. CacciaSvizzera precisa che la sua organizzazione si sta impegnando da molti anni nel lavoro volontario di salvaguardia volto preservare superfici libere per la selvaggina e a contrastare l'inselvaticamento nelle zone interessate.

Allegato**Elenco delle organizzazioni e dei servizi interpellati e partecipanti**

Numero	Gruppo	Denominazione	Sigla	Interpellati	Risposta	Posizione
	1	Cancellerie dei Governi cantonali		28		
1	1	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH	Si	Si	
2	1	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE	Si	Si	
3	1	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU	Si	Si	
4	1	Staatskanzlei des Kantons Uri	UR	Si	Si	
5	1	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ	Si	Si	
6	1	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW	Si	Si	
7	1	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW	Si	Si	
8	1	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL	Si	No	
9	1	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG	Si	Si	
10	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE	Si	Si	
11	1	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO	Si	Si	
12	1	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS	Si	Si	
13	1	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL	Si	Si	
14	1	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH	Si	Si	
15	1	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR	Si	Si	
16	1	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI	Si	Si	
17	1	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG	Si	Si	
18	1	Staatskanzlei des Kantons Graubünden	GR	Si	Si	
19	1	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG	Si	Si	
20	1	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG	Si	Si	
21	1	Cancelleria dello Stato del Ticino	TI	Si	Si	
22	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR	Si	Si	
23	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS	Si	Si	
24	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD	Si	Si	

Numero	Gruppo	Denominazione	Sigla	Interpellati	Risposta	Posizione
25	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE	Si	Si	
26	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Jura	JU	Si	Si	
27	1	Conferenza dei Governi cantonali	CGC	Si	No	
28	1	Landesverwaltung des Fürstentums Lichtenstein	FL	Si	No	
	2	Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni montane		3		
29	2	Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	Si	Si	
30	2	Unione delle città svizzere	UCS	Si	Si	
31	2	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	Si	Si	
	3	Associazioni mantello del mondo economico		8		
32	3	economiesuisse	economiesuisse	Si	No	
33	3	Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	Si	No	
34	3	Unione svizzera degli imprenditori	USI	Si	Si	
35	3	Unione Svizzera dei Contadini	USC	Si	Si	
36	3	Associazione Svizzera dei Banchieri	ASB	Si	No	
37	3	Unione sindacale svizzera	USS	Si	No	
38	3	Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	Si	No	
39	3	Travail.Suisse	Travail.Suisse	Si	No	
	4	Altri interessati		36		
40	4	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale	CAPTE-N	Si	Si	
41	4	Comunità di lavoro per le foreste	CLF	Si	No	
42	4	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	DCPA	Si	Si	
43	4	Bildungszentrum Wald Maienfeld	BZWM	Si	No	
44	4	Centre forestier de formation Lyss	CEFOR-LYSS	Si	No	
45	4	organizzazione nazionale della costruzione	costruionesvizzera	Si	Si	
46	4	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio	WSL	Si	Si	
47	4	ETH Zürich – D-UWIS	D-UWIS	Si	No	

Numero	Gruppo	Denominazione	Sigla	Interpellati	Risposta	Posizione
48	4	Federazione svizzera degli urbanisti	FSU	Sì	No	
49	4	Fondazione SILVIVA c/o CEFOR	SILVIVA	Sì	No	
50	4	Conferenza dei direttori cantonali delle foreste	CDFo	Sì	Sì	
51	4	Entrepreneurs Forestiers Suisse	FUS	Sì	No	
52	4	Greenpeace Svizzera	Greenpeace	Sì	No	
53	4	Helvetia Nostra – Fondazione Franz Weber	Helvetia Nostra	Sì	No	
54	4	Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari	APF	Sì	Sì	
55	4	Energia legno Svizzera	EIS	Sì	No	
56	4	Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung	IRL ETH	Sì	No	
57	4	Pro Natura	Pro Natura	Sì	Sì	
58	4	Pro Silva Schweiz	Pro Silva	Sì	No	
59	4	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	CDPNP	Sì	Sì	
60	4	Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura	CDCA	Sì	Sì	
61	4	Lignum	Lignum	Sì	No	
62	4	Ferrovie federali svizzere	FFS	Sì	No	
63	4	Società forestale svizzera	SFS	Sì	Sì	
64	4	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti – Associazioni specializzate per la foresta e per l'ambiente	SIA SSF SVU	Sì	Sì	
65	4	Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali	COPC	Sì	Sì	
66	4	Federazione svizzera dei patriziati	FSP	Sì	Sì	
67	4	Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio	Geosuisse	Sì	No	
68	4	Associazione svizzera per la pianificazione del territorio	VLP-ASPAN	Sì	Sì	
69	4	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli	ASPU	Sì	Sì	
70	4	Haute école spécialisée bernoise – Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires d'agronomie	HAFL	Sì	No	
71	4	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio	FP	Sì	Sì	
72	4	SUVA – Settore legno	SUVA	Sì	No	

Numero	Gruppo	Denominazione	Sigla	Interpellati	Risposta	Posizione
73	4	Association Suisse du personnel Forestier	ASF	Si	No	
74	4	Economia forestale Svizzera	EFS	Si	Si	
75	4	WWF Svizzera	WWF	Si	Si	
	5	Risposte di organizzazioni non interpellate				
76	5	CENTRE PATRONAL	CP	No	Si	
77	5	Solothurnischer Bauernverband	SOBV	No	Si	
78	5	CacciaSvizzera	CacciaSvizzera	No	Si	
79	5	Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung	SLB	No	Si	
80	5	Berner Waldbesitzer	BWB	No	Si	
81	5	Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture	AGORA	No	Si	
82	5	Chambre d'agriculture du Jura Bernois	CAJB	No	Si	
83	5	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture	CNAV	No	Si	
84	5	Partito borghese-democratico Svizzero	PBD	No	Si	

Presa di posizione

Approvazione

Approvazione con richiesta di modifica e osservazioni

Rifiuto

Nessuna presa di posizione